

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GIACOMETTI, SALERNO e DELLA PORTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GENNAIO 1981

Modifica alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro

ONOREVOLI SENATORI. — Con il disegno di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione ci proponiamo di estendere l'esonero dagli esami di Stato per l'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro e dal tirocinio per esercitare tale attività, come prescritto dalla legge 11 gennaio 1979, n. 12, anche a quei dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con la qualifica di addetti alla vigilanza del ruolo dell'Ispettorato del lavoro. Le ragioni di questa richiesta sono facilmente intuibili e appare quanto meno singolare che tale categoria di lavoratori non possa beneficiare dello stesso trattamento previsto per gli ispettori del lavoro presso gli Ispettorati del lavoro con quindici anni di servizio nella mansione, pur svolgendo una attività con compiti del tutto simili a quelli dei loro colleghi ispettori.

Infatti, seguendo in logica successione leggi e circolari interpretative si può ricavare quanto segue:

1) l'articolo 4 della legge 22 luglio 1961, n. 628, fissa i compiti dell'Ispettorato del lavoro, che tra l'altro comprendono quello « di vigilare sull'esecuzione di tutte le leggi in materia di lavoro e di previdenza sociale nel-

le aziende industriali, commerciali, negli uffici, nell'agricoltura, ed in genere ovunque è prestato un lavoro salariato o stipendiato », quello « di vigilare sull'esecuzione dei contratti collettivi di lavoro » e quello « di fornire tutti i chiarimenti che vengano richiesti intorno alle leggi sulla cui applicazione esso deve vigilare ». Vogliamo richiamare l'attenzione in modo particolare proprio su questo specifico ultimo aspetto, che configura una precisa attività di consulenza da parte dell'Ispettorato del lavoro, cosa che conferma la legittimità dell'iscrizione di diritto all'albo dei consulenti del lavoro prevista dalla legge 11 gennaio 1979, n. 12.

L'articolo 8 di quella legge, inoltre, prevedeva l'attribuzione delle mansioni ispettive ad impiegati della carriera esecutiva dell'Ispettorato del lavoro pur precisando che l'attribuzione della qualifica di ufficiali di vigilanza e delle mansioni ispettive non avrebbe comportato variazioni nella posizione di ruolo. Tuttavia, il successivo articolo 9 fissava anche per loro una indennità mensile di vigilanza. Va sottolineato a questo punto che gli ufficiali di vigilanza prima della legge 11 gennaio 1979, n. 12, avevano ac-

cesso alla professione di consulente del lavoro al pari degli ispettori del lavoro;

2) con la circolare n. 42 del 25 marzo 1970 il Ministero del lavoro e della previdenza sociale consente, anzi stimola, l'utilizzazione per attività ispettive di una parte del personale di ruolo C (circa 1.400 dipendenti). Tale utilizzazione viene configurata come una attività ispettiva vera e propria seppure priva dei poteri di polizia giudiziaria attribuiti dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, numero 520, agli ispettori del lavoro;

3) il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, all'articolo 91, tenendo conto delle mansioni svolte nella vigilanza da una parte del personale esecutivo, istituisce un apposito ruolo degli addetti alla vigilanza con compiti in parte amministrativi e in parte ispettivi (sono 1.029 impiegati);

4) i compiti ispettivi degli addetti alla vigilanza sono poi meglio definiti nella circolare n. 129 del 24 gennaio 1976 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nella quale si legge: « Gli addetti alla vigilanza, nello svolgimento dell'attività esterna, oltre che poter accedere nelle aziende e nei luoghi di lavoro in genere, partecipano quindi anche dei poteri di diffida e di rapporto che, previsti dagli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 520 del 1955, costituiscono gli elementi peculiari dell'azione ispettiva.

L'area dei poteri da riconoscersi agli addetti alla vigilanza è pertanto tutt'altro che

ristretta e appare idonea ad assolvere adeguatamente tutta la gamma dei compiti di vigilanza, intesa essenzialmente come espressione di attività amministrativa, così come in più occasioni ha ribadito la Corte di cassazione e la Corte costituzionale ».

Ora è lecito domandarci: se gli addetti alla vigilanza svolgono le stesse mansioni degli ispettori, perchè la legge n. 12 del 1979 non ne tiene conto? Forse perchè ad essi non sono esplicitamente conferiti i poteri di polizia giudiziaria? Ma a che servono tali poteri nella nuova veste professionale che essi andrebbero ad assumere?

Sembra invece ai proponenti legittimo consentire anche a coloro che a tutti gli effetti svolgono una attività che li pone nella condizione di controllori del lavoro dei consulenti, al pari degli ispettori del lavoro, di poter usufruire a pieno titolo della agevolazione della legge 11 gennaio 1979, n. 12.

Tale provvedimento, d'altro canto, non costituisce neppure un serio pericolo di concorrenza per la categoria dei consulenti del lavoro poichè il numero degli addetti alla vigilanza degli Ispettorati del lavoro è appena di 1.029 in tutto il Paese e, naturalmente, visti gli ulteriori requisiti richiesti dalla legge n. 12 del 1979 (quindici anni di permanenza nel ruolo), non tutti potranno o vorranno avviarsi all'esercizio di questa professione.

Raccomandiamo pertanto agli onorevoli senatori l'approvazione del presente disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

Al secondo comma dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, dopo le parole: « con mansioni di ispettori del lavoro », sono aggiunte le seguenti: « e di addetti alla vigilanza ».